



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

norme ai sensi di legge  
per l'amministrazione e il funzionamento  
della nostra Associazione

*la Silloge*



## LO STATUTO ASSOCIATIVO

un documento talmente importante  
da scriversi sempre con la "S" maiuscola.



### A COSA SERVE

Lo Statuto di un'Associazione è quell'atto che ne regola la vita interna ed il funzionamento nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile.

E' l'Atto giuridico fondamentale per eccellenza necessario a qualsiasi struttura associativa.

Sancisce i diritti ed i doveri degli Aderenti e chiarisce i concetti irrinunciabili che tengono coeso il Collettivo.



### COME SI LEGGE

Generalmente lo Statuto deve essere redatto con un linguaggio reciso, inequivocabile, chiaro e conciso. La lettura ed approvazione integrale e senza riserve del suo contenuto è condizione insopprimibile per l'adesione nell'Associazione.

La suddivisione ad articoli ed in commi rende più semplice l'individuazione del concetto che interessa approfondire e ne facilita la lettura.



### IL RUOLO

Oltre ai regolamenti interni che lo arricchiscono e completano, il ruolo dello Statuto è quello di unico documento di riferimento per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per dirimere in prima istanza qualsiasi dubbio o controversia possa nascere tra i Soci del Collettivo.



### A CHI E' DESTINATO

Lo Statuto, essendo un documento pubblico ufficiale, è destinato a chiunque voglia leggerlo anche a chi non fa parte dell'Associazione.



### PERCHE' CON LE MAIUSCOLE

Alcune parole, come Statuto, Socio, Associazione, Assemblea, Codice Civile sono scritte con lettere maiuscole per significare la loro maggiore importanza rispetto agli altri concetti di base. Non è essere "bacchettoni", ma solo voler attirare maggiormente l'attenzione del Lettore (altro gesto di rispetto), verso la parte umana dell'Associazione che è sempre fatta di Persone che meritano rispetto senza discriminazione alcuna.



# STATUTO

## DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

1) E' costituita la

**ASSOCIAZIONE "LA SILLOGE"**  
*PER IL TEATRO, LA MUSICA, LA SCRITTURA E L'ARTE FIGURATIVA*  
*SENZA SCOPO DI LUCRO*

Più brevemente "Associazione 'La Silloge'" nel seguito denominata "Associazione". Essa è una Associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e ha durata illimitata nel tempo;

2) L'Associazione ha sede in Cinisello Balsamo (MI);

## ATTIVITA' E SCOPI

3) L'Associazione svolge la propria attività essenzialmente su base di volontariato dei Soci e persegue lo scopo di promuovere e diffondere la cultura teatrale, musicale, letteraria, figurativa nelle forme presenti o future, nel mondo giovanile e non, ponendosi come punto di riferimento per quanti, desiderosi di apprendere e sperimentare, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte, un nuovo spunto culturale. Quanto detto, senza fini di lucro e con l'impegno di impiegare eventuali utili risultanti dalla gestione, alla promozione di tutte le attività sociali;

4) Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- a. realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio, progettazione, allestimento, messa in scena di spettacoli teatrali, concerti musicali, opere liriche, letture di poesie e racconti, mostre ed esposizioni e qualsiasi altro genere di manifestazione culturale o artistica utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- b. promozione ed organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, caffè-concerto, tavole rotonde, lezioni, corsi, stàges, sia per adulti sia per bambini e ragazzi;
- c. attività di formazione quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- d. attività editoriale non lucrativa, edizione di testi teatrali, letterari, copioni, spartiti, cd musicali, DVD, audiocassette, riviste cartacee e digitali, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;





- e. attività internet quali progettazione, promozione, creazione, pubblicazione ed amministrazione di siti internet, mailing lists, e caselle di posta elettronica in simbiosi con l'oggetto sociale;
- f. gestire o collaborare a gestire circoli, librerie, biblioteche, cinema, teatri, laboratori artistici teatrali e musicali, aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente statuto;
- g. ricercare contatti, rapporti ed aderire ad associazioni simili per aiuti, scambi di esperienze, attività comuni.

## SOCI

- 5) L'Associazione è aperta a tutti coloro i quali interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Per ottenere l'adesione dei Soci, l'Associazione ed i suoi Rappresentanti potranno intraprendere qualsiasi iniziativa purché conforme alla legge ed al presente Statuto;
- 6) Sono Soci dell'Associazione tutti coloro i quali abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo, il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti nonché tutti coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividenti gli scopi dell'Associazione e ritenuti idonei al loro perseguimento;
- 7) La sottoscrizione dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci avviene senza riserve;
- 8) Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- 9) I Soci dell'Associazione hanno la seguente classificazione:
  - a. **Soci Junior:** soci da zero a diciassette anni che versano per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo. Trattandosi di Soci minorenni, essi non hanno diritto di voto all'Assemblea dei Soci e non possono rivestire cariche sociali;
  - b. **Soci Ordinari:** persone fisiche di maggiore età che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - c. **Soci Senior:** soci di età non inferiore a sessantacinque anni che versano per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - d. **Soci Sostenitori:** persone fisiche di qualsiasi età, persone giuridiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, un importo non inferiore alla quota annuale maggiorata stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - e. **Soci "Ad Honorem":** persone fisiche, giuridiche o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale od economico alla realizzazione dell'oggetto sociale. Il Tesseramento "ad honorem" è attribuibile anche a





personalità dello spettacolo, dell'arte o della cultura in generale. La carica di Socio "Ad Honorem" è vitalizia e non vincola al versamento della quota annuale di adesione. I Soci "Ad Honorem" sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;

- f. **Soci Fondatori:** sono coloro che sono intervenuti nell'atto di fondazione dell'Associazione e sono da considerare Soci Ordinari a tutti gli effetti.
- 10) L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato pertanto non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun Socio, recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta (lettera a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail certificata), inviata al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza della Tessera Associativa;
- 11) Tutte le Quote Associative, anche in caso di recesso anticipato, restano acquisite dall'Associazione e sono intrasferibili;
- 12) Diritti di voto del Socio: tutti i Soci in regola con la Quota Associativa hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma solo i Soci maggiorenni possono esprimere il proprio voto;
- 13) Durante il periodo associativo, i Soci sono tenuti a:
- a. corrispondere diligentemente la quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo e corrispondere le eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci ad integrazione del fondo destinato a sovvenire le necessità del conseguimento delle finalità dell'Associazione;
  - b. osservare rigorosamente lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
  - c. partecipare alle Assemblee dei Soci;
  - d. mantenere dentro e fuori l'Associazione un comportamento professionale e costruttivo in modo da mantenere alto il profilo dell'Associazione di cui egli stesso fa parte;
- 14) L'esclusione del Socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci. I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Possono, tuttavia, ottenere il rimborso delle spese regolarmente documentate ed effettivamente sostenute in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione;

## TESSERA ASSOCIATIVA

- 15) L'Associato riceve, all'atto dell'ammissione, la Tessera Associativa, ed ha il diritto di partecipare ed intervenire all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto se maggiorenne;
- 16) Le Quote Associative sono insindacabilmente fissate dal Consiglio Direttivo;
- 17) Il Socio che versa la prima volta la Quota Associativa ha diritto ad una Tessera Associativa con decorrenza immediata la cui validità è pari alla stagione teatrale dell'anno di sottoscrizione.





Improrogabilmente la scadenza delle Tessere è fissata al giorno Primo Settembre di ogni anno anche in caso di rinnovo anticipato o tardivo;

- 18) La Tessera Associativa dovrà essere rinnovata entro dodici mesi dalla scadenza pena la cancellazione dal libro dei Soci e la contestuale cessazione della carica sociale eventualmente ricoperta. Il Socio reintegrato gode, dal momento del suo reintegro, di tutti i diritti e doveri attribuiti ai Soci;
- 19) Le Tessere Associative sono numerate progressivamente. Il numero di Tessera Associativa è anche il numero anagrafico del Socio cui la Tessera corrisponde pertanto il rinnovo, anche tardivo della Tessera Associativa, non modifica il numero della stessa;

## PATRIMONIO

- 20) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative fissate dal Consiglio Direttivo; quote straordinarie fissate dall'Assemblea dei Soci; contributi e liberalità dei Soci, di privati persone fisiche e giuridiche anche se non Soci; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, di organismi internazionali; donazioni; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività marginali commerciali;
- 21) Le somme versate dai Soci a titolo di quota associativa, lascito o liberalità non sono rimborsabili in alcun caso e sono del pari intrasmissibili;
- 22) Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile;

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 23) Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - Il Collegio dei Revisori;
  - Il Collegio dei Proviviri
  - Il Commissario Straordinario;
- 24) Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito;
- 25) Solo i Soci Fondatori (per i primi tre anni dalla costituzione dell'Associazione), ed i Soci maggiorenni che risultino associati da almeno tre anni possono ricoprire cariche negli Organi dell'Associazione;

## ASSEMBLEA DEI SOCI

- 26) L'Assemblea dei Soci è il vero punto di forza dell'Associazione e ad essa appartiene la totale sovranità che essa esercita nei modi e forme stabilite dalla Legge e dal presente Statuto;
- 27) L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ai sensi del presente Statuto ed è ordinaria e straordinaria.





L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati;

- 28) All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
  - Il bilancio o rendiconto dell'esercizio sociale;
  - Le previsioni di massima ed il rendiconto per l'esercizio successivo.
- 29) L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - all'eventuale nomina del Collegio dei Revisori;
  - all'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
  - a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno;
  - a tutto quanto ad Essa demandato per Legge o per Statuto.
- 30) L'assemblea può essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione;
- 31) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte e ritenute valide se inoltrate entro e non oltre quindici giorni prima della data fissata per la riunione con i seguenti mezzi:
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ad ogni Socio;
  - fax;
  - e-mail certificata;
  - e-mail non certificata;
  - qualsiasi altra forma scritta presente o futura;
- La convocazione dell'Assemblea è valida anche se effettuata, con lo stesso anticipo di tempo, soltanto con l'affissione nell'Albo dell'Associazione – o nel sito Internet – del relativo avviso contenente il contenuto minimo stabilito dal presente Statuto;
- 32) Il contenuto minimo per la convocazione dell'Assemblea è il seguente:
- luogo, data ed ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione non può avvenire se non è trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione;
  - elencazione degli argomenti all'ordine del giorno;
  - modulo per il conferimento della delega di voto tra gli Associati.
- 33) L'intervento in Assemblea dell'Associato non regolarmente o puntualmente convocato, sana il difetto;
- 34) Ogni Socio in regola con la quota associativa – anche se minorenne – ha diritto di parola, ma solo i Soci maggiorenni in regola con la quota associativa hanno diritto di voto;
- 35) Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio conferendo ad esso delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo o dei Collegi non sono autorizzati a presentare deleghe in Assemblea e nessun Socio può presentare più di tre deleghe;
- 36) In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei Soci (50% + 1).  
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei Soci presenti in proprio o per delega.





Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei voti tra Soci presenti in proprio o per delega (50% + 1);

- 37) Le deliberazioni di modifica del presente Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
- 38) La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata all'unanimità alla presenza di almeno i due terzi degli Associati;
- 39) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente anziano (se esistente), o dal Consigliere più anziano. I Soci possono, tuttavia, procedere alla nomina di un Presidente dell'Assemblea scegliendolo liberamente a maggioranza di voti, tra tutti i Soci maggiorenni presenti;
- 40) Il Presidente chiama, previa approvazione dei presenti e la diretta approvazione dell'interessato, un Socio o un Consigliere che funga da Segretario incaricato della redazione del verbale. Se necessario, i Soci nominano due scrutatori;
- 41) Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea;
- 42) Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori. La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il Registro delle Deliberazioni ("Libro Verbali delle Decisioni dei Soci"), le cui pagine sono numerate progressivamente;
- 43) Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate, ad insindacabile scelta del Presidente della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto;
- 44) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e dei Collegi non hanno diritto di voto;
- 45) L'Assemblea dei Soci, Organo decisionale assoluto dell'Associazione, formandone la comune volontà, vincola tutti gli Associati anche se dissenzienti;

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 46) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono illimitatamente rieleggibili;
- 47) Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza ogni qualvolta questa sia convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri;
- 48) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente più anziano (se esistente) o dal Consigliere più anziano;





- 49) In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, in occasione della sua prima riunione, alla sostituzione di cui chiede poi la convalida ai Soci in occasione della prima Assemblea;
- 50) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci dove ne sarà convalidata la nomina;
- 51) Le dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo determinano l'immediato decadimento dell'intero organo amministrativo. I Soci dovranno quindi provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo tra gli eleggibili o, in carenza, tra quelli con la maggiore anzianità in termini di presenza nell'Associazione;
- 52) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei Consiglieri;
- 53) I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente;
- 54) Competenze del Consiglio Direttivo:
- attuazione delle direttive dell'Assemblea dei Soci;
  - elaborazione delle proposte di programmi di attività associativa e delle relative previsioni economico finanziarie da portare all'esame dell'Assemblea;
  - elaborazione della proposta di rendiconto economico finanziario da portare all'esame dell'Assemblea;
  - definizione delle quote associative e la proposta da portare all'esame dell'Assemblea di eventuali quote o sottoscrizioni straordinarie;
  - deliberazioni sull'ammissione degli Associati;
  - proposte all'Assemblea per la cessazione della qualità di Associato;
  - la decisione su tutti gli atti di natura patrimoniale necessari al conseguimento dei fini statutari ovvero necessari al funzionamento dell'Associazione;
- 55) L'Adunanza del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, delibera a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora il Consiglio Direttivo entri in contrasto o non raggiunga un accordo costruttivo ai fini degli scopi ed interessi dell'Associazione – anche sussistendo una maggioranza – ed il Presidente o uno qualsiasi dei Consiglieri ne ravvisi la giustificata opportunità, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci per la delibera;
- 56) Delle adunanze del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il registro delle deliberazioni (Libro Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo), le cui pagine sono numerate progressivamente;

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 57) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Egli, od in caso di sua assenza o altro impedimento, il VicePresidente più anziano o il Consigliere più anziano, ha il compito di:





- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- b. convocare e presiedere le Adunanze del Consiglio Direttivo;
- c. sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- d. tenere aggiornata la contabilità e conservare la documentazione contabile;
- e. conservare il Registro delle Decisioni dei Soci nonché il Registro dei Verbali delle Adunanze del Consiglio Direttivo;
- f. conservare ed aggiornare il Libro dei Soci;
- g. rappresentare l'Associazione in tutti i rapporti con i terzi;
- h. aprire, chiudere ed operare sui conti correnti postali e bancari;
- i. custodire somme e valori dell'Associazione ed eseguire ogni operazione di cassa, oppure nominare un Tesoriere per tale incarico;
- j. stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione;

58) Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti;

59) Il Presidente può, previa approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, delegare uno o più incarichi ad altrettanti membri del Consiglio Direttivo od a Soci che ne abbiano qualità e capacità;

## ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTI

60) L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Rendiconto Economico e Finanziario dell'Associazione deve fare riferimento all'anno solare e deve fornire un'informativa esauriente circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione. Deve essere corredato di una separata analitica relazione dell'attività eventualmente posta in essere in esclusiva strumentalità al perseguimento dei fini statutari;

61) Il Rendiconto Economico e Finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro gli stessi termini, o comunque entro e non oltre i termini di Legge necessari alla presentazione delle dichiarazioni fiscali – se necessarie – il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio;

62) La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva ed il bilancio definitivo dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la Sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. Il bilancio si considera correttamente depositato anche quando è pubblicato on-line nell'eventuale area riservata del portale internet dell'Associazione e può essere inviato ai Soci – dietro loro richiesta ed a loro spese – anche tramite e-mail, fax o altro strumento idoneo alla trasmissione;

63) Una volta approvato, il Rendiconto Economico e Finanziario nonché il Bilancio definitivo deve poi essere pubblicato nel libro Verbali delle Assemblee dei Soci;

64) E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse;





## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 65) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più Liquidatori – anche tra i non Associati – e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo che, ad insindacabile giudizio dei Liquidatori, dovrà essere destinato ad altra organizzazione non lucrativa operante nel medesimo settore;
- 66) Il patrimonio residuo, risultante dall'avvenuta liquidazione, è devoluto, tenuto conto del parere della precitata Agenzia, ad una delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità di cui all'art.10, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460;

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 67) Se i Soci lo ritengono opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge, l'Assemblea provvede a maggioranza di voti alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori i quali hanno incarichi di controllo della gestione dell'Associazione;
- 68) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti facoltativi ed è eletto, anche tra i non Soci, dall'Assemblea la quale ne designa anche il Presidente;
- 69) Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione riferendone all'Assemblea dei Soci;
- 70) Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno con cadenza semestrale. Delle riunioni si redige regolare processo verbale la cui raccolta costituisce il Libro delle Riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori le cui pagine sono numerate progressivamente;
- 71) I Sindaci Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- 72) I Sindaci revisori cessano automaticamente il loro incarico al termine del mandato a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente o non sussistano gli obblighi di Legge per il suo mantenimento in vita;

## IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 73) Nel caso l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, o per obblighi di Legge, viene nominato il Collegio dei Probiviri;
- 74) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 808 del Codice di Procedura Civile qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli Organi Sociali e i Soci, o tra i Soci, o tra distinti Organi Sociali, sia nell'interpretazione sia nell'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile;



- 75) Se per qualsivoglia ragione il Collegio dei Probiviri non potesse fungere da Collegio Arbitrale, il Revisore dei Conti fungerà da Arbitro unico; nel caso che egli non voglia o non possa fungere da arbitro, è a lui demandata la nomina di un arbitro unico;
- 76) Il Collegio dei Probiviri ha, in via primaria, la funzione di esaminare in seconda istanza, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare. Il ricorso è presentato, con le relative motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso e sono comunicate, per conoscenza, al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati. Il dispositivo della deliberazione è affisso nell'albo dell'Associazione. Il Collegio decide a maggioranza in base ad equità e giustizia "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Le decisioni del Collegio sono insindacabili ed inappellabili;
- 77) Il Collegio dei Probiviri eserciterà un controllo morale sulla gestione dell'Associazione e ne riferirà, con una propria relazione, all'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo;
- 78) Delle Riunioni del Collegio dei Probiviri si redige processo verbale. La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il Registro delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri le cui pagine sono numerate progressivamente;
- 79) Il Collegio convoca l'Assemblea dei Soci ogni volta che gli Organi competenti, all'uopo tenuti, non vi abbiano provveduto;
- 80) Il Presidente del Collegio o un componente in sua vece, può partecipare – ma non intervenire – alle riunioni del Consiglio Direttivo;

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- 81) Qualora il Consiglio Direttivo si renda totalmente dimissionario e non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può procedere alla nomina di un Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non soci e dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga che non potrà essere ulteriormente prorogata trascorsi altri sei mesi;
- 82) Il Commissario Straordinario ha poteri ed obblighi normalmente spettanti all'intero Consiglio Direttivo. Prima della scadenza del suo mandato il Commissario Straordinario convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed alla conclusione del proprio mandato redige il rendiconto del periodo commissariale;

## NORME CONCLUSIVE

- 83) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile e leggi e regolamenti inerenti le Associazioni.

Cinisello Balsamo, 09/09/2009

